



Comune di Scillato

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA
N. 03 DEL 07.09.2020

OGGETTO: ART. 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE . DATI AL 31.12.2018.

L'anno **DUEMILA VENTI** il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,30**, nel Comune di Scillato si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n.05 del 01.09.2020 e previ avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota del 01.09.2020 prot. n.4186;

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	DI MARCO ANGELO	“	
2	VITALE INA	“	
3	NICCHI VINCENZA	“	
4	MOGAVERO PIERO	“	
5	BATTAGLIA ALBERTO		“
6	LA RUSSA ROSANNA		“
7	LICCIARDI GIUSEPPE	“	
8	TERRANOVA GANDOLFO	“	
9	GUGGINO GANDOLFA ANNA	“	
10	PAGANO VALENTINA		“
11	BELLISSIMO CARMELO		“
12	DI STEFANO GIUSEPPE ANTONIO	“	
	Totale	8	4

Assiste il Segretario Dott. Russo Antonino. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Di Marco Angelo, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Cap.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE . DATI AL 31/12/2018

Data

02/01/2020

IL SINDACO
Giuseppe Frisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

IL FUNZIONARIO

Rag. Santo Di Stefano

Data

02/01/2020

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

Si esprime inoltre parere favorevole ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs 267/2000

IL FUNZIONARIO

Rag Di Stefano Santo

Data

02/01/2020

OGGETTO: ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE. DATI AL 31/12/2018

Il Sindaco

RICHIAMATO Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO CHE lo stesso decreto prevede "fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1," le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]"; -

PREMESSO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

OGGETTO: ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE. DATI AL 31/12/2018

Il Sindaco

RICHIAMATO Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO CHE lo stesso decreto prevede "fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1," le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]"; -

PREMESSO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o mantenute e per le quali eventualmente va intrapresa una razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2011-2015);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cefalù e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 02/10/2017, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTA la deliberazione n. 13 del 29/03/2018 con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano di "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune" in riferimento ai dati 2017;

RITENUTO che occorre comunque verificare se sia verificata la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati, così come previsto dalla norma e dalla stessa ricognizione straordinaria;

VISTO l'Art. 20 , commi 1 e 2 del TUSP, che testualmente recitano:

“ 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

TENUTO CONTO, che la scelta dell'alienazione rientra comunque nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, sui quali il Consiglio Comunale si potrà determinare, se lo riterrà opportuno;

CONSIDERATO CHE sulla proposta sarà acquisito il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, nonché il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di prendere atto della relazione tecnica sull'esecuzione della misure di razionalizzazione di cui alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 02.10.2017 ;
3. di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate e delle relative schede di rilevazione che Allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di determinarsi sul mantenimento e la razionalizzazione di tutte le partecipate dell'Ente e precisamente :
 - Società AMA Rifiuto è Risorsa S.p.A.;
 - Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione;
 - Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est;
 - SO.SVI.MA. S.p.A. ;

5. di prendere atto che le schede di rilevazione relative alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione comprendono dati di bilancio provvisorio 2018, alla data odierna non ancora approvato;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
9. che il provvedimento di cui alla presente deliberazione sia trasmesso con le modalità previste dall'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e alla Sez. di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5., comma 4 del TUSP.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, dando lettura della proposta.

Quindi, rilevato nessun intervento, passa alla votazione che ottiene la seguente votazione:

Presenti e votanti 8

favorevoli 5

contrari nessuno

astenuti 3 (Guggino, Di Stefano, Di Marco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la superiore votazione espressa in modo palese, approva la proposta, facendola propria.

Quindi, essendo stata richiesta la immediata esecutività per la trasmissione della stessa delibera agli organi preposti al controllo, con votazione unanime e favorevole (8 su 8), espressi in modo palese, si dichiara l'atto immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE F.to Sig. Di Marco Angelo	IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Sig. Nicchi Vincenza	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Russo Antonino
---	--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
(N° _____)

L'ADDETTO
F.to Bartolone Sebastiana

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Russo Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 3.12.1991 n. 44 e s.m.i.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Russo Antonino

COMUNE DI SCILLATO
PROV. PALERMO

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

SCILLATO Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Russo Antonino